



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Monopoli

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monopoli sottoscritto

VISTI l'ordinanza nr. 26/2012 in data 10.08.2012 dello scrivente Ufficio, inerente l'interdizione degli specchi acquei interessati da concreto, effettivo ed attuale rischio idrogeologico riferito al pericolo di crollo di tratti della costa del Comune di Monopoli;

VISTA l'ordinanza n. 392 del 17.07.2012 del Comune di Monopoli integrata dall'Ordinanza sindacale n. 133 del 08.04.2013 relativa all'interdizione dell'accesso veicolare e pedonale su alcuni tratti di costa interessati da situazioni di pericolo connesse e dissesti idrogeologici ed instabilità;

CONSTATATO che l'area interessata del crollo rientra nelle aree oggetto di profili di rischio incluse nei provvedimenti di sicurezza sopra emarginati;

VISTO il rapporto N.O.D.M. nr. 23/21 in data 28.01.2021, redatto da personale militare appartenente al Comando in intestazione e relativo all'accertamento visivo del presunto distacco di falesia avvenuto nel tratto di costa compreso tra "Cala Susca" e "Lido Radha" – Comune di Monopoli (BA).

CONSIDERATA l'urgente ed indifferibile necessità di dover garantire la tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nelle more dell'accertamento riguardante eventuali profili di pericolosità legati al rischio crollo di agglomerati rocciosi di competenza del Comune di Monopoli;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

R E N D E N O T O

che lo specchio acqueo prospiciente il tratto di costa del Comune di Monopoli, compreso tra "Cala Susca" e "Lido Radha", meglio rappresentato nell'allegato stralcio planimetrico, è da ritenersi pericoloso a scopo cautelativo a causa di un presumibile recente distacco della falesia verificatosi nel punto di coordinate aventi Latitudine 40°57'48.58" N – Longitudine 017°17'21.96"E, (datum WGS84).

O R D I N A

ART. 1 - Divieti

Con decorrenza immediata, lo specchio acqueo di cui al rende noto è interdetto alla balneazione, a qualsiasi tipo di immersione subacquea, a qualsiasi tipo di pesca e di navigazione (ivi comprese le attività di sosta ed ancoraggio), con qualunque tipo di unità (anche cd. da spiaggia), sino ad una distanza di 50 metri da essa

Il Comune di Monopoli dovrà provvedere all'installazione di idonea cartellonistica monitoria e relative boe di segnalazione.

ART. 2 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima emanato al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, in aderenza a quanto indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L. dall'Autorità competente. I trasgressori, per i fatti costituenti violazione delle prescrizioni impartite al fine di tutelare i suddetti beni giuridici, saranno perseguiti ai sensi dell' art. 650 del Codice penale e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione. Ove i fatti non costituiscano reato, si procederà ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53, comma 3, del Codice della nautica da diporto o delle altre pertinenti norme in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze

Monopoli, 05 febbraio 2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Adriana PRUSCIANO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Allegato all'ordinanza n. 03/2021 in data 05.02.2021

